

**REGOLAMENTO  
PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI  
LEGALI ESTERNI**



**Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione.** 1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale. 2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza dell'Ente conferiti per la materia giudiziale innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza nonché per l'assistenza giuridico-legale.

**Art. 2. Istituzione dell'Albo degli avvocati esterni.**

1. L'incarico all'avvocato esterno viene affidato, di regola, attraverso l'attingimento da un Albo di avvocati esterni. Tale Albo viene formato mediante acquisizione di *curricula* professionali per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, nonché per il conferimento di incarichi di assistenza giuridico-legale.

2. La richiesta di inserimento nell'Albo non vincola in alcun modo l'Amministrazione, né attribuisce alcun diritto al candidato al conferimento di eventuali incarichi. L'Albo è unico ed è suddiviso in 5 "sezioni" per ciascuna materia specialistica (civile, penale, tributario, amministrativo e lavoro).

**Art. 3 Modalità di inserimento.**

1. L'iscrizione nell'Albo avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. I candidati (singoli o associati) potranno presentare istanza di iscrizione **a non più di 3 sezioni**. In caso di inosservanza della presente prescrizione, la domanda di iscrizione **sarà dichiarata improcedibile**.

2. Il professionista è automaticamente inserito nell'elenco previa verifica dei requisiti d'iscrizione e della correttezza della domanda.

3. La richiesta di inserimento comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole previste nell'avviso e non è vincolante per l'Amministrazione la quale, nella scelta degli avvocati da incaricare, potrà anche individuare professionisti al di fuori dell'Albo medesimo, nei casi in cui l'eccezionalità e l'importanza del contenzioso rendano necessaria ed opportuna tale scelta.

4. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Albo in ordine strettamente alfabetico.

5. L'Albo ha la durata fissata nell'apposito avviso pubblico e viene aggiornato, a seguito di scadenza, con l'inserimento, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, dei nominativi dei professionisti che abbiano fatto pervenire le proprie richieste d'inserimento successivamente a tale scadenza.

**Art. 4. Requisiti per l'inserimento nell'Albo**

Possono presentare istanza di ammissione all'Albo i liberi professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) essere regolarmente iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
- d) non avere riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati di cui alle norme antimafia;
- e) non avere pendenti cause, al momento della richiesta di iscrizione all'Elenco, contro l'Amministrazione provinciale di Campobasso né averne avute nell'anno precedente la richiesta di iscrizione;
- f) essere in possesso di polizze assicurative per responsabilità professionale secondo quanto previsto dal DM del 26 settembre 2017 e s.m.i. (gli estremi della polizza ed il massimale garantito saranno comunicati al momento dell'effettivo conferimento dell'incarico);
- g) in caso di Studio Associato e Società tra Avvocati, la domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione dei nominativi degli Avvocati e del relativo elenco.

**Art. 5. Iscrizione nell'Albo**

1. I liberi professionisti che intendono presentare domanda per l'inserimento nell'Albo Avvocati esterni dovranno redigere domanda, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., corredata del

curriculum professionale, la quale dovrà essere redatta in carta semplice ed essere sottoscritta, in forma cartacea o digitale dal professionista. Dovrà, comunque, anche in caso di firma digitale, essere allegata la fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità al fine della legalizzazione della firma apposta sulla domanda. Nell'ipotesi in cui si tratti di professionisti associati, di società professionali e, comunque, nel caso di struttura organizzativa complessa, dovrà essere fornito l'elenco di coloro che svolgeranno il servizio ed il nominativo del coordinatore e/o del rappresentante legale.

2.La domanda, unitamente al curriculum professionale ed alla fotocopia del documento di riconoscimento, dovrà pervenire mediante posta certificata all'indirizzo PEC provincia.campobasso@legalmail.it ovvero in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o consegnato a mano all' Ufficio Protocollo dell'Ente, Via Roma, 47, 86100 Campobasso.

#### **Art. 6. Criteri di scelta per l'affidamento degli incarichi.**

1.L'affidamento dell'incarico avverrà applicando, per quanto possibile ed opportuno, il criterio della rotazione, onde evitare il cumulo degli incarichi tra i soggetti iscritti nell'Albo, sulla base di una valutazione comparativa delle professionalità incluse in detto Albo, tenuto conto della tipologia di incarico da affidare e sulla base dei seguenti criteri:

- maggiore coerenza tra l'oggetto dell'incarico da affidare e la specifica competenza/specializzazione/attività prevalente e curriculum formativo e professionale, con particolare riferimento all'attività prestata in favore di enti locali o di altre pubbliche amministrazioni;
- l'evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

2.Si potrà procedere, comunque, a discrezione dell'Ente, tramite affidamento diretto nei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

3.In ogni caso, resta invariata la discrezionalità dell'Ente di rivolgersi a professionisti diversi da quelli di cui all'Albo in casi di particolare gravità, importanza e complessità ovvero in materie di natura specialistica che richiedono elevata e specifica competenza, o nelle cause nelle quali gli avvocati interni segnalino di non possedere adeguata competenza, come previsto dall'art.12 del codice deontologico forense; oppure, nei casi astensione e/o ricasazione di cui all'art.51 nn.1,2,3,4 e 52 del c.p.c. o per eccessivo carico di lavoro per i legali interni segnalato dai medesimi o rilevato dal responsabile Avvocato, tale da rendere difficoltosa la gestione della pratica.

4.A ciascun professionista iscritto alle sezioni dell'elenco non può essere conferito, nel corso dello stesso anno solare, un numero di incarichi superiore a due, conteggiando complessivamente tutte le sezioni.

5.Di norma, non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo in casi eccezionali, specificamente e motivatamente definiti dalla Provincia, in cui la natura dell'incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

6.Nell'ipotesi in cui il contenzioso sia relativo a gradi di giudizio successivi al primo, è facoltà del dirigente del servizio interessato, sempre sussistendo i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni competenti, valutare l'opportunità di affidare l'incarico al professionista che ha curato i gradi precedenti, a meno che lo stesso non vi rinunci.

7.Gli incarichi saranno conferiti ai professionisti iscritti nell'Albo come sopra formato con provvedimento dirigenziale ed il relativo mandato verrà conferito dal Presidente della Provincia, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e concorrenza.

#### **Art. 7. Convenzione e obblighi del professionista. Trattamento economico.**

1.Il rapporto con il professionista, scelto o meno dall'Albo, cui venga affidato l'incarico defensionale, è disciplinato attraverso la stipula di apposita convenzione.

Il professionista si obbliga:

a) ad applicare le tariffe al minimo dei compensi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni; **all'avvocato incaricato spetterà il compenso come pattuito in convenzione, ai minimi tariffari, in caso di compensazione delle spese, soccombenza di giudizio.**

**2.Nell'ipotesi di esito positivo del giudizio con vittoria di spese, il legale avrà diritto alla differenza tra la somma pattuita e la somma liquidata in sentenza. Ove la somma liquidata in sentenza dovesse essere pari o maggiore di quella pattuita, nulla sarà dovuto reciprocamente tra le parti.**

3. Il legale incaricato dovrà avviare le azioni di recupero delle somme eventualmente liquidate in sentenza in favore della Provincia di Campobasso.

Solo all'esito dell'espletamento delle procedure di recupero, verrà liquidato al legale incaricato il compenso pattuito come determinato al comma 2.

4. L'importo, come preventivato e concordato con l'Amministrazione, sarà oggetto di impegno di spesa da parte dell'Ente;

b) a relazionare ed aggiornare costantemente l'ente sullo stato della causa;

c) ad emettere il dovuto parere in caso di transazione o, in caso di soccombenza, ai fini della proponibilità del gravame; in caso di sentenza sfavorevole per la Provincia di Campobasso, il professionista dovrà dare tempestiva comunicazione unitamente ad una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione.

5. Nel caso in cui il giudizio possa concludersi con una transazione, il Legale esterno dovrà produrre preventivamente all'Amministrazione provinciale motivata relazione sulle ragioni di fatto e di diritto che consigliano l'esito transattivo della controversia; nei predetti casi, la retribuzione subirà una decurtazione proporzionata all'attività effettivamente svolta dal professionista, relativamente alle fasi del giudizio seguite.

d) a comunicare prontamente all'Avvocatura l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato come prevista dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense.

6. L'Avvocato incaricato si impegna, per tutta la durata dell'incarico conferito, a non difendere o assistere soggetti che intendano attivare un contenzioso giudiziale o stragiudiziale nei confronti dell'Ente. L'Avvocato incaricato, inoltre, non deve aver assunto - nell'anno precedente - alcuna difesa contro l'Ente.

7. Il professionista è, comunque, tenuto al rispetto della legge 244/2007 e s.m.i., del decreto 3 aprile 2013, n. 55; del d.l. 24 aprile 66, della legge 190/2014 (legge stabilità 2015), nonché di ogni altra disposizione rilevante in materia di fatturazione elettronica e contabile nei rapporti con la P.A.

8. In caso di studi associati, il corrispettivo è comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella è unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

9. L'Avvocatura provinciale provvede all'impegno della spesa e alla relativa liquidazione, previa verifica della rispondenza con la tariffa pattuita. Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta del professionista, l'avvocato addetto all'Ufficio Legale, che cura i rapporti con il professionista esterno -incaricato- può autorizzare anticipazioni o saldare la somma preventivata, a fronte dell'emissione della parcella da parte del professionista, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa.

#### **Art. 8. Cancellazione dall'Albo.**

La cancellazione dall'Albo è disposta nei confronti del professionista qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio della professione;

b) rinuncia all'incarico senza giustificato motivo;

c) esecuzione negligente e non puntuale degli incarichi affidati;

d) falsità nelle dichiarazioni riportate nella domanda di ammissione all'elenco, accertate dall'Ente in fase successiva all'affidamento dell'incarico;

e) richiesta del professionista.

**Art. 9. Pubblicità e privacy.** L'Albo dei professionisti Avvocati patrocinatori è reso pubblico nella sezione amministrazione trasparente del sito web: [www.provincia.campobasso.it](http://www.provincia.campobasso.it) nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'Albo, la Provincia, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio on line e sul portale Web dell'Ente. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i.. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo

le disposizioni di legge. La richiesta di iscrizione/aggiornamento all'albo vale quale accettazione e consenso a tale trattamento.

**Art. 10. Norme di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.